

che questa regola soffre di alcune eccezioni. In particolare, a essa sfuggono gli appalti di servizi – come quello stipulato dalle parti in giudizio – essendo rapporti in cui «ciascuna prestazione già eseguita costituisce un adempimento integrale e completo, cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento con riferimento all'intera esecuzione del contratto». Di conseguenza, secondo la Corte, in questi rapporti l'eccezione di inadempimento ex art. 1460, codice civile è esclusivamente «in grado di paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non già quella relativa alla parte di prestazione eseguita», a meno che «le prestazioni eseguite non abbiano soddisfatto le ragioni del creditore o non siano conformi al contratto, situazione in cui la parte può comunque rifiutare il pagamento a fronte di un'irregolare esecuzione del rapporto». Ed è proprio qui che si collocerebbe il caso di specie. Invero, a parere dei Giudici, non solo la Corte d'appello ha disatteso che il quantitativo di rifiuti irregolarmente trattati fosse pari ad appena il 4% del quantitativo di rifiuti oggetto dell'appalto, ma ha anche correttamente rilevato come la ricorrente non fosse stata in grado di produrre le certificazioni attestanti l'av-

venuto smaltimento dei rifiuti e l'esatto adempimento di tutte le prestazioni cui si riferiva la domanda di pagamento. La Corte ha evidenziato, infatti, che, per aversi diritto al compenso, «non era sufficiente il semplice trasporto e lo smaltimento dei materiali, comunque effettuato, né l'assolvimento di adempimenti di carattere puramente amministrativo (la consegna della quarta copia del formulario ex art.193 d.lgs. 152/2006, [...]), quanto la prova che l'appaltatore avesse efficacemente adempiuto la prestazione in conformità con le previsioni normative poste a tutela dell'ambiente, integrative degli accordi intercorsi, situazione che poteva dipendere solo dalla produzione dei certificati attestanti l'effettuazione del servizio, rilasciati dagli impianti ove lo smaltimento era avvenuto nel rispetto degli obblighi di legge». In conclusione, poiché il servizio è stato prestato in modo complessivamente irregolare, deve ritenersi legittima la proposizione da parte della committente dell'eccezione di inadempimento volta a paralizzare l'intera pretesa azionata. Per quanto poi attiene all'assenza di pregiudizio per la committente derivante dall'irregolare adempimento del contratto, la Corte ha rammentato come ciò non renda di per sé esigibile il corrispettivo, assumendo rilievo solo a fini risarcitori.

- Tributo comunale annuale
- Tares
- Rifiuti
- Onere della prova
- Presunzione di applicazione della tassa
- Sottoprodotti
- Certezza dell'utilizzo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V  
27 GENNAIO 2022, N. 2373

AMBIENTE

## L'ESCLUSIVA PRODUZIONE DI SOTTOPRODOTTI NON ESIME DALLA TARES

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

### La sintesi

Attesa la previsione, da parte della legge, di una presunzione relativa di idoneità alla produzione di rifiuti, la prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a

produrre rifiuti, resta a esclusivo carico del contribuente, il quale deve fornire all'amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari. Questo perché ciò che rileva è la idoneità del bene occupato o detenuto